

COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 60 in data 28/12/2007*

INDICE

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	
<i>Art. 1</i>	<i>Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Rimborso spese</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Deposito cauzionale</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Restituzione deposito cauzionale</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Denuncia occupazioni permanenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Occupazioni d'urgenza</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Revoca della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Decadenza della concessione e/o autorizzazione</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art.12</i>	<i>Sospensioni delle concessioni e/o autorizzazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Obblighi del concessionario e/o titolare autorizzazione</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Costruzione gallerie sotterranee</i>	<i>Pag. 10</i>
Capo Secondo	DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	
<i>Art. 16</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Suddivisione del territorio in categorie</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Tipologia di occupazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Criterio per la determinazione della tassa</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Misurazione dello spazio occupato - criteri</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Passi carrabili e accessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Autovetture per trasporto pubblico o privato</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Distributori di carburante</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Maggiorazioni della tassa</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Riduzioni della tassa permanente</i>	<i>Pag. 15</i>

<i>Art. 31</i>	<i>Riduzioni della tassa temporanea</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Esenzioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Esclusioni dalla tassa</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Versamento della tassa</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Compensazioni</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Riscossione coattiva della tassa</i>	<i>Pag. 19</i>
Capo Terzo	PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 40</i>	<i>Pubblicità</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Norma transitoria</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Norme finali</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Art.43</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 20</i>

CAPO PRIMO

Disposizioni generali amministrative

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. È fatto divieto di occupare suolo pubblico, sopra suolo e sottosuolo pubblico, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quello di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. La concessione e/o autorizzazione di cui al precedente comma 1, non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, al Comune.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Ente richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Ente, entro giorni 15 dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Rimborso spese

1. Alla richiesta di concessione e/o autorizzazione di cui al precedente art. 2, dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del rimborso spese e diritti desumibili dal seguente prospetto:

Diritto/spesa	Occupazioni permanenti	Occupazioni temporanee	Passi carrabili
Rimborso spese stampati	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
Diritti di istruttoria	€ 6,00	€ 2,50	€ 6,00
Diritti di sopralluogo	€ 10,00	€ 2,50	€ 10,00
Totale	€ 17,00	€ 6,00	€ 17,00

2. Le somme di cui al precedente comma potranno essere variate in ogni momento con deliberazione dell'organo competente.

Art. 4

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione e/o autorizzazione il responsabile del servizio richiede il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. Il deposito cauzionale da versare sarà quantificato come segue:
 - per spazi o strade pavimentate con manto bituminoso € 60/mq
 - per spazi o strade pavimentate con elementi lapidei o in porfido € 120/mqsalvo ulteriore e/o specifica valutazione dell'Ufficio tecnico.

Art. 5

Restituzione deposito cauzionale

1. La cauzione di cui al precedente comma 1, sarà restituita all'interessato dopo l'avvenuta verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale del regolare ripristino dei suoli.
2. Qualora da una circostanziata relazione del tecnico comunale risulti che i lavori di ripristino siano incompleti o difettosi sarà inoltrata una comunicazione scritta all'interessato, mediante notifica, con l'invito a provvedere all'eliminazione degli inconvenienti contestati entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica.
3. Trascorso tale periodo senza che l'interessato vi abbia provveduto, il responsabile del settore tecnico comunale ordinerà allo stesso l'esecuzione dei lavori, con l'assegnazione di un termine. Trascorso il predetto termine, senza che i lavori siano stati eseguiti, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi con anticipo delle relative spese da parte dell'ente.

4. Qualora l'importo della cauzione prestata non risulti sufficiente a coprire le spese sostenute dall'ente per il ripristino dei luoghi, il responsabile del settore tecnico provvederà a richiedere all'interessato il versamento della differenza dovuta assegnando un termine di quindici giorni per adempiere. Qualora l'interessato non adempiesse al rimborso si darà corso al recupero di quanto dovuto mediante atti aggiuntivi nelle forme di legge.

Art. 6

Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

1. L'Ente ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art.2, motivandone il rigetto.
2. Le domande saranno sottoposte ai pareri degli uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico -Ufficio di Polizia Municipale- Ufficio Commercio - Ufficio Urbanistica ecc.).

Art. 7

Concessione e/o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione, mentre quanto hanno carattere temporaneo sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione.
2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente funzionario dell'ente sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
3. La concessione e/o autorizzazione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
4. La concessione e/o autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione stessa, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
6. I funzionario di cui al precedente comma 2, dovrà esprimersi sul rilascio della concessione o diniego per le occupazioni permanenti entro 15 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
7. Per le occupazioni temporanee il termine per l'autorizzazione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8

Denuncia occupazioni permanenti

1. Ai fini del versamento della relativa tassa per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente Ufficio del Comune o del concessionario, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.
2. Nelle situazioni di cui al precedente comma 1 l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dare immediata, e comunque non oltre le 12 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 2 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.
3. Il competente funzionario dell'Ente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1 avvalendosi eventualmente degli altri uffici comunali. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

Art. 10

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dal competente funzionario con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
4. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato nel rispetto delle norme vigenti.
6. Il provvedimento di revoca per motivi di interesse pubblico, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario o titolare dell'è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuti e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

Art. 11

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - La mancata occupazione del suolo avuto in autorizzazione/o concessione, senza giustificato motivo, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, in caso di occupazioni permanenti e nei 5 (cinque) giorni successivi, in caso di occupazioni temporanee;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
 - In caso di passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione e/o autorizzazione da parte dell'Ente.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art.10.

Art. 12

Sospensioni delle concessioni e/o autorizzazioni

1. E' in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree oggetto di occupazione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari o titolari di autorizzazione, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende applicabile il disposto del 2° comma del precedente articolo 10.
2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Art. 13

Obblighi del concessionario e/o titolare di autorizzazione

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario e/o titolare di autorizzazione ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario e/o titolare di autorizzazione oltre che al rispetto delle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione, il concessionario e/o titolare di autorizzazione è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 14

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente

un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

Art. 15

Costruzione gallerie sotterranee

1. Il Comune potrà provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi e degli impianti, così come previsto dall'art.47, comma 4, del D. Lgs. 507/93. In tal caso, oltre alla tassa di cui all'art.47, comma 1, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata, sarà imposto, una tantum, un canone pari al 20% delle spese di costruzione dell'opera stessa

CAPO SECONDO

Disposizioni generali di natura tributaria

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.

Art. 16

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs n. 507/93, il Comune di Casoli, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

Art. 17

Suddivisione del territorio in categorie

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, in tre categorie.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stato sentito l'ufficio urbanistica, in luogo della commissione edilizia non nominata in questo Ente, è allegato al presente regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

Art. 18

Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con atto deliberativo di Giunta Comunale in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 17 e in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.
2. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le misure di cui ai predetti articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs n.507/93 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria 50 per cento;

- Terza categoria 30 per cento
4. Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 19

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 20

Tipologia di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 1 del D. Lgs n. 507/93 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono suddivise in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 21

Criterio per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 17.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta, in unica soluzione, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 22

Misurazione dello spazio occupato - criteri

1. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
3. L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.
4. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 23

Passi carrabili e accessi

1. In questo comune, in applicazione del disposto di cui all'art.3, comma 63, lettera a) della legge 28 dicembre 195, n. 549, non si applica la tassa sui passi carrabili.
2. La costituzione di Passi carrabili e accessi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente e pertanto deve essere presentata apposita domanda ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 24

Autovetture per trasporto pubblico o privato

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.
3. Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.

Art. 25

Distributori di carburante

1. La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 26

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.

Art. 27

Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui al precedente art. 22, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - fino a 12 ore - riduzione del 30% per cento della tariffa base;
 - oltre le 12 ore tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica - (art,45 c.1):
 - fino a 14 giorni tariffa intera;
 - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
 - oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

Art. 28

Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio

1. La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfetariamente in € 0,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell'anno precedente. In

ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a €516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 29

Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento - (art. 42 c.2 D.Lgs 507/93).
2. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs n. 507/93, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% se in prima categoria, del 30% se in seconda categoria e del 10% se in terza categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs n. 507/93, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%.

Art. 30

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
 - b) Ai sensi dell'art. 44 comma 1, lett.c, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%;
 - c) Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

Art. 31

Riduzioni della tassa temporanea

1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 c.5);
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50% per cento (art.45 c.2 lett. c);
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza (art.45 c. 3).
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45 c. 5).

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 30% se in terza categoria, al 50% se in seconda categoria e sono applicate per intero se in prima categoria (art.45 c. 6/bis).
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80% (art. 45 c.7).
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50%.
8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80% (art. 45 c.5). Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 32

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Province, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 33

Esclusioni dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
3. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D. Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 19, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi".
5. Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.

Art. 34

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente col pagamento della tassa se dovuta e della sanzione.
4. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.

Art. 35

Interessi

1. Sulle somme dovute al comune a titolo di omesso, insufficiente o ritardato versamento della tassa sono applicati gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente relativamente al rimborso delle somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'indebito versamento, fatte salve le esclusioni di legge.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno nel quale sono divenuti esigibili.

Art. 36

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o presso la Tesoreria Comunale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento su conto corrente postale, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge 29.03.95 n.95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

6. Ai sensi dell'art.1, comma 168 della legge n.296/2006, la tassa non è dovuta qualora l'ammontare complessivo annuo della medesima per ogni singolo contribuente non sia superiore a Euro 2,00.

Art. 37

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.
4. Non si procede a rimborso per importi fino ad € 2,00.

Art. 38

Compensazioni

1. Possono essere effettuate compensazioni del credito maturato ai fini della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche con il debito maturato su altri tributi comunali.
2. Per la compensazione si applica quanto stabilito dal regolamento per la disciplina generale delle entrate dell'Ente.

Art. 39

Riscossione coattiva della tassa

1. La riscossione coattiva della tassa può essere effettuata:
 - in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
 - mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.

CAPO TERZO

Pubblicità - Entrata in vigore

Art. 40

Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, presso l'Ufficio Tributi e inserito sul sito web dell'Ente.

Art. 41

Norma transitoria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento generale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 16/05/1995 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 33 del 13.5.1999. E' altresì abrogata la classificazione delle aree disposta con delibera consiliare n. 8 del 16.05.1995.

Art. 42

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:
 - la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.



COMUNE DI CASOLI

Provincia di Chieti

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SPAZI ED AREE DISTINTO PER CATEGORIE

Allegato B) alla deliberazione consiliare n. _____ del _____
Elenco strade, spazi ed aree pubbliche del Comune di Casoli:

1) - ai fini della graduatoria della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (D.L.vo 507/93, art .42, comma 3).

PRIMA CATEGORIA

P.za Umberto I - C.so Umberto I - I, II, III, IV, V, VI, e VII Vico di Corso Umberto I - Via e Vico Montaniera - Largo Santa Reparata - Via Cavassutti - Via del Campo Sportivo - Via Frentana - Via, vico e Largo San Nicola - P.za Brigata Maiella - Viale Napoli - Via e Vico San Rocco.

SECONDA CATEGORIA

Via Castello - Via e I, II, III, IV Vico Centrale - Via e I, II, III Vico Giannino - Via e vico Laudario - Via e vico Portella - Vico Municipio - Via Roma - Via, I, II vico e Largo Scalette - Via, vico e L.go del Tempio - Via e sobb. Aventino - Via Calvario - Via Tarpea - Via, vico e L.go del Fiore - Via, vico e sobb. Garibaldi - Via e I, II, III vico Maiella - Via Lame - Campo Boario - Selva Piana - San Salvatore - Vicenne - Pianibbie - Guarenna Nuova.

TERZA CATEGORIA

Via Mezzogiorno - Via e vico Ripetta - Via e vico Settentrione - Via Consalvi - P.zza del Popolo - I e II Vico da Sole - C.so Vittorio Emanuele - C.de : S.Agostino - Colle Marco - Serra - Piano delle Vigne - Laroma - Cappacorti - Piano Aventino - Piano la Fara - Cipollaro - Piano Laroma - Valle Curato - Caprafico - Ascigno - Capoposta - Cinonni - Colle della Torre - Colle Lungo - Fiorentini - Piano Carlino - Ripitella - Coste Martino - Verratti - Colle Barone - Monti - Vizzarri - Minco di Lici - Guarenna Vecchia - Merosci - Laroscia - Grottarimposta - Mandramancina - Quarto da Capo - Torretta.

2) - ai fini della graduatoria della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con distributori di carburanti (D.L.vo 507/93, art. 48, comma 1).

CENTRO ABITATO

- tutte le strade indicate nella 1^ categoria del punto 1).

ZONE LIMITROFE

- tutte le strade indicate nella 2^ categoria del punto 1).

FRAZIONI

- tutte le zone indicate nella 3^ categoria del punto 1).

3) - ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e soprasuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (D.L.vo 507/93, art. 48, comma 7).

CENTRO ABITATO

- tutte le strade indicate nella 1^ categoria del punto 1).

ZONE LIMITROFE

- tutte le strade indicate nella 2^ categoria del punto 1).

FRAZIONI

- tutte le zone indicate nella 3^ categoria del punto 1).